



Decreto Dirigenziale n. 2 del 12/01/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. AUTORIZZAZIONE PROGETTO PER AMPLIAMENTO E MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DELLA DITTA HELIOS S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE ED IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI SCAFATI (SA) ALLA VIA GALILEO FERRARIS N. 19 (EX VIA DELLE INDUSTRIE).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 208, del citato D. Lgs. 152/06, detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con deliberazioni di Giunta n. 2156/2004 e n.1411 del 27.07.2007, la Regione Campania ha stabilito le procedure per l'approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- con D.G.R. n. 388 del 31.07.2012 la citata D.G.R. n. 1411/07 è stata modificata;
- la ditta Helios s.r.l. con sede legale ed impianto in via Galileo Ferraris n° 19 (ex via delle Industrie) nel Comune di Scafati (Sa) per l'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, è titolare:
 - del D.D. n. 148 del 31/07/2013 di voltura dell'attività, precedentemente autorizzata alla ditta "L'Igiene Urbana s.r.l.", con D.D. n. 79 del 30/04/2013, rettificato con D.D. n. 81 del 06/05/2013;
 - del D.D. n. 133 dell'11/06/2014 e del D.D. n. 249 del 10/10/2014, entrambi di modifica non sostanziale dell'impianto de quo;
- in data 20/11/2014, prot. 0786365, la ditta Helios s.r.l. ha fatto istanza di approvazione per l'ampliamento dell'impianto e rimodulazione delle quantità stoccate e trattate;
- in data 18/12/2014 si è tenuta la Conferenza di Servizi conclusasi con parere favorevole per l'autorizzazione a realizzare la citata modifica sostanziale all'impianto e subordinando il rilascio del decreto autorizzativo all'acquisizione della seguente documentazione, da trasmettere a tutti gli Enti partecipanti alla C.d.S. dandone contezza dell'avvenuta trasmissione:
 - specificazione della relazione delle emissioni in atmosfera riportante le caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento e calcolo delle emissioni in atmosfera relative al punto di emissione E4;
 - quadro riepilogativo complessivo delle emissioni in atmosfera;
 - decreto di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;e con le seguenti prescrizioni:
- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto di emissione E4, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Il termine massimo per la messa a regime del punto di emissione E4 è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
- Svolgimento delle indagini preliminari per l'intera estensione del sito (mq. 17.097), comprendente anche l'area acquisita CLAR Industria Conserviera ex SLEM, in conformità al D.D. n. 796/2014;
- Definizione dei rapporti contrattuali relativamente agli scarichi col gestore della rete fognaria;
- Presentazione al Comune di Scafati ed alla Regione Campania, ad ampliamento eseguito, di ulteriore relazione di impatto acustico con macchinari in funzione al fine di verificare la conformità dei livelli di rumorosità dichiarati in relazione di previsione di impatto acustico;

CONSIDERATO che:

- in data 15/12/2014, prot. 0849275, l'U.O.D. Valutazioni Ambientali e Autorità Ambientali ha comunicato che la Commissione V.I.A. e V.I. nella seduta del 18/11/2014 ha escluso l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
 - in fase di esercizio sia effettuata un'indagine fonometrica sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto, tenendo conto anche della pressione sonora su eventuali ricettori sensibili limitrofi;
 - in fase di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06, per modifica impianto, si verifichi la conformità delle indagini di caratterizzazione effettuate con quanto disposto dalla D.G.R.C. n. 786 del 09.06.2014 in materia di aree incluse in zone ex SIN;
- in data 19/12/2014, prot. 0867722, ed integrata in data 09/01/2015, prot.0011522 la ditta ha prodotto la documentazione richiesta nella Conferenza di Servizi del 18.12.2014;
- è stata verificata la congruità tra il progetto assunto al giudizio di compatibilità ambientale e quello in questione, essendo relatore di entrambe le procedure l'ing. Galiano;

DATO ATTO che l'impianto è munito:

- dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D.D. n. 143 del 26/07/2013;
- dell'autorizzazione allo scarico dei reflui nella pubblica fognatura, rilasciata dall'Ente d'Ambito Sarnese/Vesuviano con provvedimento n. 13 del 24/03/2014;

RITENUTO che quanto richiesto dalla ditta Helios s.r.l. rientra tra le modifiche sostanziali, ai sensi della D.G.R. n. 1411/2007;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 5880/2002;
- la D.G.R.C. n. 2210/2003;
- la D.G.R.C. n. 778/2007;
- la D.G.R.C. n. 1411/2007;
- la D.G.R.C. n. 388/2012;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

APPROVARE il progetto, così come licenziato dalla Conferenza di Servizi del 18/12/2014, relativamente all'ampliamento dell'impianto per una superficie di circa 3170,46 mq, catastalmente individuata al foglio n°26 particella n°333, nonché alla rimodulazione delle quantità stoccate e trattate .

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Helios s.r.l.** alla realizzazione dell'ampliamento e modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in via Galileo Ferraris n° 19 (ex via delle Industrie) nel Comune di Scafati (Sa),

per una superficie complessiva finale di 17097,46 mq, con la nuova redistribuzione dei quantitativi di rifiuti riportati nella seguente tabella:

TABELLA RIFIUTI NON PERICOLOSI

C.E.R.	Descrizione	quantità massime stoccabili giornaliere			quantità massime trattabili giornaliere		quantità annue rifiuti destinati allo stoccaggio		quantità annue rifiuti destinati al trattamento		
		ton/g	op. rec. /smalt.		mc/g	ton/g	mc/g	ton/anno	mc/anno	ton/anno	op. recupero
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	14	R13	-	17,5	-	-	533,36	666,7	-	-
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	15	R13	-	18,75	-	-	533,36	666,7	-	-
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	15	R13	-	18,75	-	-	2666,8	3333,5	-	-
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	90	R13	-	112,5	-	-	4730	5912,5	-	-
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	90	R13	-	112,5	-	-	4000	5000	-	-
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	20	R13	-	25	-	-	533,36	666,7	-	-
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	20	R13	-	25	-	-	533,36	666,7	-	-
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	20	R13	-	25	-	-	533,36	666,7	-	-
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	20	R13	-	25	-	-	533,36	666,7	-	-
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	10	R13	-	12,5	10	12,5	841,66	1052,08	241,66	R3
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	10	R13	-	12,5	10	12,5	841,66	1052,08	241,66	R3
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	10	R13	-	12,5	10	12,5	841,66	1052,08	241,66	R3
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	10	R13	-	12,5	10	12,5	841,66	1052,08	241,66	R3
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	10	R13	-	12,5	10	12,5	841,66	1052,08	241,66	R3

040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	10	R13	-	12,5	10	12,5	841,66	1052,08	241,66	R3
080201	polveri di scarto di rivestimenti	10	R13	-	12,5	-	-	750	937,5	-	-
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro	10	R13	-	12,5	-	-	750	937,5	-	-
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	10	R13	-	12,5	-	-	750	937,5	-	-
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	10	-	D15	12,5	-	-	750	937,5	-	-
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	10	R13	-	12,5	-	-	500	625	-	-
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	10	R13	-	12,5	-	-	500	625	-	-
150101	imballaggi in carta e cartone	80	R13	-	100	-	-	10000	12500	10000	R3
150102	imballaggi in plastica	80	R13	-	100	-	-	10000	12500	5000	R3
150103	imballaggi in legno	20	R13	-	25	-	-	1000	1250	1000	R3
150104	imballaggi metallici	50	R13	-	62,5	-	-	3000	3750	3000	R4
150105	imballaggi in materiali compositi	20	R13	-	25	-	-	1000	1250	1000	R3
150106	imballaggi in materiali misti	400	R13	-	500	-	-	30000	37500	30000	R3
150107	imballaggi in vetro	60	R13	-	75	-	-	5000	6250	-	-
150109	imballaggi in materia tessile	20	R13	-	25	-	-	1000	1250	1000	R3
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	20	R13	-	25	-	-	1000	1250	1000	R3
160103	pneumatici fuori uso	40	R13	-	50	-	-	3000	3750	-	-
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160116	serbatoi per gas liquido	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160117	metalli ferrosi	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160118	metalli non ferrosi	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-

160119	plastica	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160120	vetro	15	R13	-	18,75	-	-	1000	1250	-	-
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160605	altre batterie ed accumulatori	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	15	R13	-	18,75	-	-	153,8	192,25	-	-
160804	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	10	R13	-	12,5	-	-	153,8	192,25	-	-
170101	cemento	10	R13	-	12,5	-	-	153,8	192,25	-	-
170102	mattoni	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170103	mattonelle e ceramiche	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170201	legno	10	R13	-	12,5	10	12,5	500	625	500	R3
170202	vetro	10	R13	-	12,5	-	-	500	625	-	-
170203	plastica	10	R13	-	12,5	10	12,5	500	625	500	R3
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	10	R13	-	12,5	-	-	533,28	666,6	-	-
170401	rame, bronzo, ottone	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170402	alluminio	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-

170403	piombo	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170404	zinco	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170405	ferro e acciaio	10	R13	-	12,5	10	12,5	266,64	333,3	266,64	R4
170406	stagno	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170407	metalli misti	10	R13	-	12,5	10	12,5	266,64	333,3	266,64	R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	10	R13	-	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	10	R13(5)	D15(5)	12,5	-	-	266,64	333,3	-	-
170904	rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	50	R13	-	62,5	50	62,5	6166	7707,5	4000	R5
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	15	R13	-	18,75	-	-	1700	2125	-	-
190502	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	10	R13	-	12,5	-	-	170	212,5	-	-
190503	compost fuori specifica	30	R13	-	37,5	-	-	2380	2975	-	-
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	20	R13	-	25	-	-	2530	3162,5	-	-
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	20	R13	-	25	-	-	1530	1912,5	-	-
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	30	R13	-	37,5	-	-	1530	1912,5	-	-
191001	rifiuti di ferro e acciaio	20	R13	-	25	-	-	170	212,5	-	-
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	20	R13	-	25	-	-	170	212,5	-	-
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	20	R13	-	25	-	-	765	956,25	-	-
191201	carta e cartone	20	R13	-	25	20	25	2000	2500	1000	R3
191202	metalli ferrosi	20	R13	-	25	20	25	2000	2500	1000	R4

191203	metalli non ferrosi	20	R13	-	25	20	25	2000	2500	1000	R4
191204	plastica e gomma	20	R13	-	25	20	25	2000	2500	1000	R3
191205	vetro	20	R13	-	25	-	-	2000	2500	-	-
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	20	R13	-	25	-	-	425	531,25	-	-
191208	prodotti tessili	20	R13	-	25	-	-	425	531,25	-	-
191210	rifiuti combustibili (cdr: combustibile derivato da rifiuti)	20	R13	-	25	-	-	425	531,25	-	-
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	20	-	D15	25	-	-	2700	3375	-	-
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	20	R13	-	25	-	-	680	850	-	-
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03	20	R13	-	25	-	-	680	850	-	-
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	20	R13	-	25	-	-	425	531,25	-	-
200101	carta e cartone	80	R12-R13	-	100	80	100	10000	12500	10000	R3
200102	vetro	100	R13	-	125	-	-	10000	12500	-	-
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	400	R13	-	500	-	-	80000	100000	-	-
200110	abbigliamento	10	R13	-	12,5	-	-	262,5	328,13	-	-
200111	prodotti tessili	20	R13-R12	-	25	20	25	1000	1250	1000	R3
200125	oli e grassi commestibili	10	R13	-	12,5	-	-	2000	2500	-	-
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	10	R13	-	12,5	-	-	262,5	328,13	-	-
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	10	-	D15	12,5	-	-	262,5	328,13	-	-
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	15	R13	-	18,75	-	-	262,5	328,13	-	-

200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20	R12-R13	-	25	20	25	1050	1312,5	500	R3
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	30	R13	-	37,5	30	37,5	787,5	984,38	500	R3
200139	plastica	20	R13	-	25	20	25	500	625	500	R4
200140	metallo	20	R13	-	25	-	-	262,5	328,13	-	-
200201	rifiuti biodegradabili	60	R13	-	75	-	-	3000	3750	3000	R3
200202	terra e roccia	10	R13	-	12,5	-	-	600	750	-	-
200203	altri rifiuti non biodegradabili	30	R13	-	37,5	-	-	2000	2500	-	-
200301	rifiuti urbani non differenziati	100	R13	-	125	-	-	10000	12500	10000	R3
3000	rifiuti dei mercati	30	R13	-	37,5	-	-	3000	3750	3000	R3
200303	residui della pulizia stradale	100	R13	-	125	-	-	10000	12500	10000	R3
200304	fanghi delle fosse settiche	60	-	D15	75	-	-	5000	6250	-	-
200307	rifiuti ingombranti	100	R13	-	125	-	-	15000	18750	15000	R3
TOTALE		3284	3179	105	4105	400	500	285000	356250	116984	

TABELLA RIFIUTI PERICOLOSI PER SINGOLO CODICE CER

C.E.R.	Descrizione	quantità massime stoccabili giornaliere				quantità massime trattabili giornaliere		quantità annue rifiuti destinati allo stoccaggio		quantità annue rifiuti destinati al trattamento	
		ton/g	op. rec. /smalt.		mc/g	ton/g	mc/g	ton/anno	Mc/anno	ton/anno	op. recupero
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	2	-	D13 - D15	1,6	-	-	200	160	-	-

150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	3	-	D13 - D15	2,4	-	-	200	160	-	-
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	3	-	D13 - D15	2,4	-	-	200	160	-	-
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	3	-	D13 - D15	2,4	-	-	200	160	-	-
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	5	-	D13 - D15	4	-	-	200	160	-	-
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hfc, hfc	5	R13	-	4	-	-	200	160	-	-
160212*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	3	-	D13 - D15	2,4	-	-	200	160	-	-
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	5	R13	-	4	-	-	200	160	-	-
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	3	-	D13 - D15	2,4	-	-	200	160	-	-
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	3	-	D13 - D15	2,4	-	-	200	160	-	-
160601*	batterie al piombo	5	R13	-	4	-	-	1000	800	-	-
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	5	-	D13 - D15	4	-	-	200	160	-	-

170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	5	-	D13-D15	4	-	-	200	160	-	-
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	6	-	D13-D15	4,8	-	-	200	160	-	-
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	6	-	D13-D15	4,8	-	-	200	160	-	-
170601*	materiali isolanti contenenti amianto	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	6	-	D13-D15	4,8	-	-	200	160	-	-
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	9	-	D13-D15	7,2	-	-	1500	1200	-	-
191206*	legno contenente sostanze pericolose	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
200119*	pesticidi	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	9	R13	-	7,2	-	-	1500	1200	-	-
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
200129*	detergenti contenenti sostanze pericolose	3	-	D13-D15	2,4	-	-	200	160	-	-
200131*	medicinali citotossici e citostatici	3	-	D13-D15	2,4	-	-	100	80	-	-
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonche' batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali	9	R13	-	7,2	-	-	1500	1200	-	-

	batterie										
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	9	R13	-	7,2	-	-	1500	1200	-	-
200137*	legno, contenente sostanze pericolose	7	-	D13-D15	5,6	-	-	200	160	-	-
TOTALE		135	42	93	108			11700	9360		

CONFERMARE le prescrizioni e condizioni di cui ai provvedimenti autorizzativi citati in premessa, non in contrasto con il presente atto.

STABILIRE che:

- lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. di Salerno;
- a) la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. di Salerno, trasmettendo, altresì, apposita perizia giurata di tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità con il progetto approvato;
- b) il decreto autorizzativo all'esercizio per l'ampliamento dell'impianto avrà inizio successivamente alla comunicazione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e dopo l'emanazione del decreto dirigenziale da parte dell'U.O.D. - Valutazioni Ambientali di esclusione del progetto dalla V.I.A., previa presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 19 dell'allegato 1 alla D.G.R.C. 1411/07;
- c) la Ditta dovrà avere una particolare cautela nello svolgimento dei lavori di ampliamento, atteso che l'impianto di che trattasi è in esercizio;
- la quantità massima stoccabile di rifiuti, in ogni momento, così come indicato nella D.G.R.C. n.1411/07, non deve essere superiore a 1 mc per ogni 4 mq. di superficie;
- dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

PRECISARE che:

- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- in fase di esercizio, dopo l'ampliamento, sia effettuata un'indagine fonometrica sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto, tenendo conto anche della pressione sonora su eventuali ricettori sensibili limitrofi;
- la ditta dovrà trasmettere annualmente, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;

- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica ed in materia di antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

EVIDENZIARE che il presente provvedimento, sostituisce D.D. n. 537 del 19/12/2013 ed include l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto con un ulteriore punto di emissione (E4), ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, con i seguenti punti di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/Nm ₃	kg/h
E1	Polveri	0,11000	0,00058
E2	Polveri	0,14000	0,00575
E3	Ammoniaca	0,58900	0,000375
	Mercaptani	0,58900	0,000375
	Fenolo	0,58900	0,000375
	COV	0,58900	0,000375
	Idrogeno solforato	0,58900	0,000375
E4	Polveri	7,81000	0,031250

e con le seguenti prescrizioni:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio del nuovo punto di emissione E4, dovrà darne comunicazione all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- Il termine massimo per la messa a regime del punto di emissione E4 è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al suddetto termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

- Stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- E' fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
- Stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06.

EVIDENZIARE, altresì, che ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento include anche l'autorizzazione agli scarichi dell'impianto:

a) delle acque nere e grigie provenienti dai servizi igienici, previa depurazione, per poi giungere nel collettore fognario posto sulla strada prospiciente l'impianto;

b) delle acque pluviali incidenti sulle coperture dei corpi di fabbrica, raccolte mediante idonee condotte pluviali e pozzetti di raccolta poi scaricate nella fognatura passante per via F. Ferraris;

b1) delle acque pluviali, incidenti sui manufatti presenti all'interno dei capannoni e tettoie, il recapito finale sarà il corpo idrico superficiale (Fosso del Mulino);

c) delle acque interne ai capannoni confluiranno in griglie di raccolta del tipo a nastro, da qui giungeranno in un pozzetto di raccolta e derivazione posto sul piazzale e dove seguiranno, poi, il percorso delle acque di dilavamento del piazzale verso l'impianto di depurazione;

d) delle acque di dilavamento piazzali, raccolte da adeguate griglie disposte sull'intera superficie dell'impianto, fino ad essere canalizzate al pozzetto temporizzatore e da qui all'impianto di depurazione prima dell'immissione in fogna;

con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- rispetto delle disposizioni di legge nonché di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Parte II – Fognatura e depurazione e del Disciplinare per lo scarico delle acque nella pubblica fognatura;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione
- rispetto delle prescrizioni tecniche di dettaglio che il Gestore impartirà all'atto della regolarizzazione dell'allacciamento;
- conformità del sistema complessivo dello scarico agli elaborati grafici e descrittivi allegati al progetto presentato in data 05/03/2014, prot. 0156409;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.)
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio,

- ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati,

Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;

- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie;
- Definizione dei rapporti contrattuali relativamente agli scarichi col gestore della rete fognaria.

PRECISARE, altresì, che nel ciclo produttivo non vengono impiegate acque di processo.

FARE OBBLIGO alla ditta:

- lo svolgimento delle indagini preliminari per l'intera estensione del sito (mq. 17.097), comprendente anche l'area acquisita CLAR Industria Conserviera ex SLEM, in conformità al D.D. n. 796/2014, da avviarsi non oltre tre mesi dalla notifica del presente provvedimento;
- la presentazione al Comune di Scafati ed alla Regione Campania, ad ampliamento eseguito, di ulteriore relazione di impatto acustico con macchinari in funzione al fine di verificare la conformità dei livelli di rumorosità dichiarati in relazione di previsione di impatto acustico;
- di installare, sul punto di emissione E4, una cappa di aspirazione provvista a valle di un sistema a filtro a maniche conforme a quanto previsto dalla D.G.R.C. 4102/92.

FAR PRESENTE che:

- con il presente provvedimento si intende revocato il D.D. n. 143 del 26/07/2013, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, in quanto sostituito dal presente provvedimento;
- avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Helios s.r.l con sede legale nel Comune di Scafati (Sa) alla via Galileo Ferraris n°19.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Scafati (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Antonello Barretta